Prot. 2389/2026

AL COMUNE DI CIVEZZANO
Al Sindaco pro tempore
Al Segretario comunale reggente
Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale
PEC: comune@pec.comune.civezzano.tn.it

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI TRENTO
Al Prefetto pro tempore dott.ssa Isabella Fusiello
Commissario del Governo
PEC: protocollo.comgovtn@pec.interno.it

ALLA POLIZIA DI STATO
Al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Trento
PEC: dipps207.0300@pecps.poliziadistato.it

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Al Presidente pro tempore
Al Dirigente del Servizio Gestione Strade
PEC: serv.gestionestrade@pec.provincia.tn.it
PEC: concessioni.strade@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: SS 47 della Valsugana, km 123+575, Comune di Civezzano. Contestazione dei riscontri del Comune, della Sezione Polizia Stradale di Trento e della Provincia autonoma di Trento. Mancato riscontro del Commissariato del Governo. Carenze dell'istruttoria relativa al decreto commissariale prot. n. 0060797 dell'11 giugno 2025, classificazione stradale di tipo C, banchina di 60 centimetri, assenza di pareri tecnici scritti e incongruenze documentali relative all'apparecchiatura Autovelox 106SE Radar. Formale invito e diffida ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, c.p., con concessione del termine di trenta giorni. Diffida al Commissario del Governo a non consentire l'attivazione della postazione in assenza dei presupposti normativi, richiesta di riesame del decreto commissariale e di sospensione cautelativa dell'utilizzo sanzionatorio del dispositivo. Richiesta di provvedimento espresso e riscontro scritto ad ALTVELOX.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore e legale rappresentante di ALTVELOX, Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, C.F. 93064060259, con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 43 e domicilio digitale presso altvelox@legalmail.it, facendo seguito all'istanza di

accesso documentale prot. ALTVELOX n. 1026/2026 del 12 ottobre 2026, contesta formalmente i riscontri pervenuti dal Comune di Civezzano, dalla Sezione Polizia Stradale di Trento e dalla Provincia autonoma di Trento, evidenziando che il loro esame congiunto ha fatto emergere questioni sostanziali riguardanti i presupposti amministrativi e tecnici della nuova postazione fissa destinata al rilevamento automatico della velocità sulla SS 47 della Valsugana, al km 123+575, in direzione Trento.

Occorre preliminarmente precisare che, alla data dell'11 novembre 2026, non risulta pervenuto ad ALTVELOX alcun riscontro del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, nonostante l'istanza originaria fosse stata espressamente indirizzata anche alla Prefetta Isabella Fusiello e contenesse venti richieste documentali specificamente riferite al procedimento concluso con il decreto commissariale prot. n. 0060797 dell'11 giugno 2025.

Tale mancata risposta assume particolare rilevanza alla luce delle comunicazioni successivamente ricevute dagli altri destinatari, poiché il Comune ha dichiarato di non possedere i verbali delle riunioni dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, la Polizia Stradale ha comunicato di non detenere pareri tecnici scritti, relazioni e sopralluoghi riferiti al tratto interessato e la Provincia autonoma ha dichiarato di non disporre di documentazione tecnica ufficiale idonea a ricostruire compiutamente la classificazione strutturale della strada, pur avendola qualificata funzionalmente come extraurbana secondaria di tipo C.

Ne deriva una situazione documentale nella quale il decreto commissariale del 2025 continua a essere richiamato quale presupposto per l'utilizzazione della nuova postazione, mentre gli stessi enti che hanno partecipato al procedimento dichiarano l'assenza o la mancata detenzione di una parte rilevante degli atti necessari per verificare le valutazioni svolte, senza che l'autorità che ha emanato il provvedimento abbia finora fornito la documentazione istruttoria richiesta.

1. ESAME DELLA RISPOSTA DELLA POLIZIA STRADALE DI TRENTO

La comunicazione della Sezione Polizia Stradale di Trento, sottoscritta digitalmente il 2 novembre 2026 dal dirigente, Primo Dirigente dott. Francesco Berna Nasca, contiene dichiarazioni di particolare rilievo, che ALTVELOX ritiene necessario sottoporre direttamente all'attenzione del Commissario del Governo.

La Sezione conferma di avere partecipato alle riunioni preparatorie dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale svoltesi il 5 e 7 marzo e il 24 aprile 2025, finalizzate all'adozione del decreto commissariale dell'11 giugno 2025, ma precisa

espressamente che, con riferimento alla SS 47 e al tratto compreso tra il km 120+000 e il km 131+600, non risultano presenti agli atti pareri, relazioni o indicazioni in forma scritta trasmessi al Commissariato del Governo.

La stessa Sezione dichiara inoltre di non detenere verbali di sopralluogo, rilievi planimetrici, documentazione fotografica o relazioni tecniche riguardanti l'installazione di una postazione fissa per il rilevamento delle violazioni degli articoli 142 e 148 del Codice della strada. Al successivo punto 6 viene confermata l'assenza di documenti dai quali risulti una verifica della classificazione tecnico funzionale del tratto della SS 47 comprendente il km 123+575 e della corrispondenza delle sue caratteristiche strutturali ai requisiti della categoria stradale, mentre al punto 7 viene precisato che non sono presenti pareri, sopralluoghi, relazioni o comunicazioni scritte specificamente riferiti alla nuova installazione annunciata dal Comune di Civezzano.

Queste dichiarazioni assumono un significato preciso, perché l'articolo 4, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, attribuisce all'autorità prefettizia il compito di individuare le strade sulle quali consentire l'accertamento a distanza delle violazioni, sentiti gli organi locali di polizia stradale e su conforme parere degli enti proprietari, tenendo conto dell'incidentalità, delle condizioni strutturali e planoaltimetriche, del traffico e delle circostanze che rendono difficoltosa o pericolosa la contestazione immediata.

La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non equivale, di per sé, alla produzione di un parere tecnico documentato, soprattutto quando l'organo intervenuto dichiara di non avere formato o conservato alcuna relazione scritta riferita al tratto interessato. Il decreto commissariale dell'11 giugno 2025 richiama l'acquisizione di elementi istruttori e pareri tecnici della Polizia Stradale, dei Carabinieri e del Servizio Gestione Strade, ma la comunicazione della Sezione di Trento non consente di individuare il contenuto del contributo fornito dalla stessa Polizia Stradale, le valutazioni effettivamente espresse e i documenti utilizzati per sostenerle.

Ancora più significativa è la dichiarazione resa al punto 5 della risposta, secondo cui la difficoltà o possibilità di procedere alla contestazione immediata sarebbe stata discussa ed evidenziata durante le riunioni dell'Osservatorio del marzo e aprile 2025. La Sezione non accompagna tale affermazione con verbali, sopralluoghi, fotografie, misurazioni delle banchine o altri elementi documentali che consentano di comprendere quali condizioni della strada siano state effettivamente esaminate, se fossero disponibili spazi adeguati per fermare i veicoli e quale specifica valutazione abbia giustificato la scelta del controllo automatico senza contestazione immediata.

La mancanza di documenti scritti presso la Sezione non dimostra, da sola, che l'intera istruttoria commissariale ne sia priva, poiché eventuali verbali e allegati potrebbero essere conservati presso l'autorità procedente. Proprio per questa ragione il mancato

riscontro del Commissariato del Governo diventa determinante, essendo necessario acquisire i documenti dai quali risulti se le valutazioni dichiarate dalla Polizia Stradale siano state effettivamente verbalizzate, quale contenuto abbiano avuto e quali accertamenti siano stati posti a fondamento dell'individuazione del tratto.

Quanto all'incidentalità, la Polizia Stradale comunica di avere rilevato, nel quinquennio 2021-2025, soltanto quattro incidenti nel tratto compreso tra il km 123+000 e il km 124+800, dei quali tre con feriti e uno con soli danni, indicando quali circostanze delle rispettive dinamiche le perdite di controllo dei veicoli e il mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Il dato non può essere ignorato nel confronto con la comunicazione del Comune di Civezzano, il quale, nel riscontro del 4 novembre 2026, ha invece richiamato complessivamente 130 incidenti nel medesimo periodo quinquennale, attribuendo la provenienza delle informazioni alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e ai Vigili del Fuoco della Provincia di Trento.

Le due comunicazioni non individuano con sufficiente precisione il medesimo ambito territoriale di rilevazione e non consentono quindi di considerare direttamente confrontabili i rispettivi numeri, ma proprio tale differenza rende indispensabile la trasmissione dei dati originari, con indicazione delle progressive chilometriche, delle date, della tipologia degli eventi, degli organi intervenuti e delle cause individuate.

L'avviso pubblico comunale del 12 ottobre 2026 aveva giustificato la nuova postazione richiamando un tasso di incidentalità particolarmente elevato nel tratto interessato. La Polizia Stradale, tuttavia, non produce una relazione statistica complessiva riferita al procedimento commissariale e si limita a indicare quattro eventi rilevati direttamente dai propri operatori, senza documentare un'analisi che colleghi l'incidentalità alla velocità quale causa principale o concausa.

La stessa Sezione precisa inoltre che non risultano relazioni o comunicazioni sull'incidentalità successive al decreto dell'11 giugno 2025, che non sono presenti documenti relativi al coordinamento operativo dei controlli sulla SS 47 e che essa non è l'organo destinato all'utilizzazione diretta della nuova apparecchiatura, né quello competente alla gestione della postazione o alla trasmissione dei dati del dispositivo alla piattaforma ministeriale di censimento.

Si rileva, per completezza, che al punto 9 della comunicazione viene richiamato un decreto commissariale dell'11 giugno 2026, mentre il provvedimento oggetto dell'accesso è quello dell'11 giugno 2025. Si richiede la rettifica di tale indicazione, affinché sia chiaramente identificato l'atto cui si riferisce l'asserita assenza di documentazione sul coordinamento operativo.

La posizione rappresentata dalla Sezione Polizia Stradale di Trento, pur rispondendo in forma espressa ai dodici punti dell'istanza, evidenzia quindi che l'Ufficio non dispone di

documenti tecnici scritti sulla classificazione della strada, non ha prodotto alcun sopralluogo relativo alla nuova postazione e non detiene una relazione statistica analitica utilizzata per sostenere l'istruttoria del 2025. ALTVELOX invita pertanto il dirigente a chiarire se siano state svolte ulteriori verifiche non documentate nella risposta e, soprattutto, a comunicare alla Prefetta Isabella Fusiello la situazione emersa, affinché siano valutate le necessarie iniziative di competenza prima dell'utilizzo sanzionatorio del dispositivo.

2. ESAME DELLA RISPOSTA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DELLA CLASSIFICAZIONE STRADALE

La comunicazione del Servizio Gestione Strade della Provincia autonoma di Trento, sottoscritta dal dirigente ing. Sergio Deromedis, contiene elementi ancora più rilevanti ai fini della classificazione del tratto sul quale il Comune ha deciso di installare la nuova apparecchiatura.

In risposta ai primi tre punti dell'istanza, la Provincia dichiara che non esiste un atto amministrativo di classificazione della strada, precisando che l'infrastruttura fu realizzata dall'ANAS negli anni Ottanta e successivamente trasferita alla gestione provinciale. La stessa amministrazione afferma che, in ragione delle caratteristiche planoaltimetriche, della sezione trasversale, dei flussi di traffico e della configurazione dell'arteria, il tratto è gestito e classificato funzionalmente come strada extraurbana secondaria di tipo C ai sensi dell'articolo 2 del Codice della strada, pur dichiarando di non possedere ulteriori provvedimenti formali di classificazione o riclassificazione.

La Provincia ammette inoltre di non disporre dei progetti esecutivi originari dell'ANAS, di non possedere una scheda tecnica del Catasto delle strade riferita allo specifico tratto e di non avere elaborati ufficiali risalenti alla realizzazione dell'infrastruttura dai quali sia possibile ricostruire compiutamente la sezione trasversale e le caratteristiche geometriche.

Al punto 5 della risposta vengono tuttavia riportate alcune misurazioni della piattaforma stradale, con corsie aventi larghezza compresa tra 3,50 e 3,60 metri e una banchina sul margine laterale destro larga soltanto 0,60 metri.

Quest'ultima dichiarazione rappresenta un elemento tecnico di particolare importanza, perché proviene direttamente dall'amministrazione che gestisce la strada e costituisce un dato espresso relativo a una caratteristica strutturale essenziale della categoria C dichiarata dalla stessa Provincia.

L'articolo 2, comma 3, lettera C), del decreto legislativo n. 285/1992 definisce infatti la strada extraurbana secondaria come strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia

per senso di marcia e banchine. La presenza delle banchine non costituisce una caratteristica accessoria, ma un elemento previsto dalla definizione legislativa della categoria stradale.

La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con ordinanza n. 1805 del 20 gennaio 2023 e, più recentemente, con ordinanza n. 23122 del 13 luglio 2026, ha attribuito particolare rilievo alla concreta consistenza funzionale delle banchine, escludendo che una classificazione meramente amministrativa sia sufficiente quando la strada non presenti le caratteristiche strutturali necessarie. La pronuncia del 13 luglio 2026 richiama la misura di un metro per i tronchi stradali esistenti e di un metro e mezzo per le nuove costruzioni, confermando che una fascia laterale di dimensioni estremamente ridotte, incapace di assolvere le funzioni proprie della banchina, non soddisfa il requisito strutturale considerato dalla Corte.

Nel caso di Civezzano, la Provincia dichiara una banchina larga 60 centimetri, inferiore alla misura di un metro richiamata dalla giurisprudenza per le infrastrutture esistenti, senza produrre un rilievo geometrico completo che permetta di stabilirne l'effettiva conformazione, la continuità lungo il tratto, la larghezza della banchina opposta e la compatibilità della piattaforma con la categoria C attribuita.

A questa criticità si aggiunge la configurazione della strada rappresentata nella documentazione fotografica già allegata all'istanza originaria, nella quale la direzione Trento presenta due corsie di marcia e una separazione centrale rispetto alla direzione opposta. Poiché la categoria C presuppone un'unica carreggiata, occorre conoscere la configurazione tecnica effettivamente riconosciuta dall'ente gestore, chiarendo se l'infrastruttura sia costituita da una sola carreggiata o da due carreggiate distinte, quali elementi fisici ne determinino la separazione e su quali atti sia stata fondata la classificazione dichiarata.

La Provincia non può quindi limitare la risposta al richiamo della gestione storica dell'infrastruttura o alla sua originaria realizzazione negli anni Ottanta, poiché la valutazione necessaria per la collocazione di una postazione fissa nel 2026 deve confrontarsi con le caratteristiche attuali del tratto e con la disciplina oggi applicabile.

La questione interessa direttamente la Prefetta Isabella Fusiello, dal momento che il decreto commissariale dell'11 giugno 2025 comprende il tratto dal km 120+000 al km 131+600 e si fonda anche sulle valutazioni di conformità espresse dall'ente proprietario della strada. La classificazione di tipo C e la banchina di 60 centimetri dichiarate dalla Provincia impongono pertanto di verificare quali condizioni strutturali fossero state effettivamente accertate al momento dell'adozione del provvedimento e se fossero stati acquisiti elementi idonei a sostenere l'inclusione del tratto nella relativa categoria.

Il problema assume rilievo anche sotto il profilo della gerarchia delle fonti, perché l'Allegato A al decreto interministeriale 11 aprile 2024, nel disciplinare la difficoltà

della contestazione immediata, prende in considerazione l'assenza di banchine o piazzole adeguate, ma non modifica le definizioni strutturali delle categorie stradali contenute nell'articolo 2 del Codice della strada. La difficoltà di fermare i veicoli e la classificazione tecnico funzionale dell'infrastruttura costituiscono quindi presupposti distinti, che devono essere verificati secondo le rispettive disposizioni e non possono essere confusi per giustificare automaticamente l'utilizzo del sistema di rilevamento.

3. LA VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLA PROVINCIA E L'ASSENZA DEGLI ATTI ISTRUTTORI

Un ulteriore elemento riguarda la risposta fornita dalla Provincia al punto 19 dell'istanza, dove l'amministrazione dichiara che, in relazione alla preventiva valutazione di propria competenza, preso atto dei flussi di traffico e del grado di incidentalità rilevato sulla tratta, non sarebbero stati ravvisati elementi ostativi all'installazione della postazione.

La dichiarazione assume rilievo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 11 aprile 2024, il quale dispone che le postazioni fisse siano collocate esclusivamente a seguito di valutazione dell'ente proprietario della strada, ma il riscontro provinciale non contiene una relazione istruttoria autonoma, né risultano prodotti i verbali, i sopralluoghi, le planimetrie e gli studi utilizzati per giungere alla valutazione favorevole.

Al contrario, la Provincia precisa espressamente, al punto 22, che non esistono verbali di sopralluogo riferiti alla richiesta, al punto 25 dichiara di non possedere rilievi delle velocità operative e, al punto 27, rinvia alla Polizia Locale di Civezzano e alle altre Forze dell'Ordine per la documentazione sull'incidentalità.

Il Servizio Gestione Strade afferma inoltre che i flussi di traffico sarebbero rilevati mediante stazioni dotate di spire, indicando circa 20.000 veicoli transitanti in direzione Trento e una componente di mezzi pesanti del 6,5%, senza però allegare le rilevazioni originarie, le estrazioni, i periodi di riferimento e gli eventuali elaborati dai quali siano stati ricavati tali valori.

La stessa amministrazione, ai punti 28 e 29, rinvia alle Forze dell'Ordine le valutazioni riguardanti le condizioni di sicurezza, la pericolosità e la contestazione immediata, dichiarando di non detenere documentazione specifica relativa al coordinamento tra tali condizioni e la classificazione della strada.

Ne consegue che la valutazione preventiva favorevole, espressamente richiamata dalla Provincia, non risulta accompagnata dagli atti tecnici necessari per ricostruire il procedimento attraverso il quale siano state considerate la classificazione della strada, la

banchina di 60 centimetri, l'incidentalità, il traffico e le condizioni effettive della nuova installazione.

L'affermazione conclusiva del dirigente provinciale, secondo cui gli atti allegati esaurirebbero integralmente ogni adempimento istruttorio e documentale richiesto all'amministrazione proprietaria della strada, viene pertanto formalmente contestata, poiché la documentazione comunicata non permette di verificare il contenuto tecnico della valutazione richiesta dall'articolo 3 del decreto interministeriale 11 aprile 2024, né chiarisce in quale modo le caratteristiche geometriche dichiarate siano state ritenute compatibili con la categoria stradale di tipo C.

4. LE ORDINANZE PROVINCIALI E IL LIMITE EFFETTIVO DI 90 KM/H

L'esame delle ordinanze provinciali trasmesse consente di chiarire anche il regime dei limiti di velocità applicabile alla nuova postazione e di precisare un elemento rimasto incerto nell'istanza originaria.

La Provincia ha prodotto l'ordinanza prot. n. 787 del 1 febbraio 1999, relativa alla disciplina della circolazione sulla SS 47 nel tratto compreso tra il km 100+500 e il km 131+800, e l'ordinanza prot. n. 15154 del 13 luglio 2007, adottata in relazione all'apertura delle nuove gallerie di Martignano.

Quest'ultimo provvedimento stabilisce, per la direzione Trento, il limite di velocità di 70 km/h a partire dal km 123+600 e fino al km 126+640, mentre la nuova postazione è stata annunciata dal Comune al km 123+575 e la concessione provinciale individua le opere tra il km 123+577 e il km 123+578.

Le progressive riportate negli atti collocano pertanto il punto annunciato per la postazione circa 25 metri prima dell'inizio del tratto soggetto al limite di 70 km/h previsto dall'ordinanza del 2007.

Il Servizio Gestione Strade, ai punti 19 e 23 della propria risposta, ha infatti precisato che il dispositivo effettua i controlli in un tratto nel quale vige il limite massimo di 90 km/h, corrispondente al limite generalizzato previsto dall'articolo 142, comma 1, del Codice della strada per le strade extraurbane secondarie.

Tale precisazione consente di superare il precedente riferimento al limite di 70 km/h in corrispondenza della postazione, ma rende necessario verificare documentalmente la posizione della sezione effettiva di misurazione rispetto all'inizio della limitazione posta al km 123+600, considerando che la sezione di rilevamento di un dispositivo radar può non coincidere esattamente con il punto di installazione fisica della sua struttura.

Si richiede pertanto al Comune e alla Provincia la trasmissione degli elaborati planimetrici e dei documenti di configurazione dai quali risultino la posizione dell'apparecchiatura, la direzione del fascio di rilevamento, la sezione nella quale viene effettuata la misurazione, la posizione dei segnali e il limite effettivamente applicato agli accertamenti.

L'eventuale applicazione di un limite diverso da quello vigente nella sezione di rilevamento costituirebbe una questione direttamente incidente sulla regolarità degli accertamenti, mentre la sola circostanza che la postazione sia collocata in prossimità dell'inizio del tratto a 70 km/h rende indispensabile una verifica tecnica sulla configurazione operativa dello strumento.

L'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 e il punto 2.3.6 dell'Allegato A al decreto interministeriale 11 aprile 2024 impongono inoltre, fuori dai centri abitati, il rispetto della distanza minima di un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e la postazione di controllo. Si richiede pertanto di documentare l'effettiva situazione della segnaletica e di individuare quali prescrizioni trovino applicazione alla specifica sezione di rilevamento, senza confondere il limite generalizzato di 90 km/h con la successiva limitazione a 70 km/h.

5. LE CONCESSIONI PROVINCIALI E LA DISTINZIONE TRA OCCUPAZIONE STRADALE E UTILIZZO SANZIONATORIO

La Provincia ha trasmesso la concessione prot. n. 503847 del 17 giugno 2026, rilasciata al Comune di Civezzano per la posa e il mantenimento di un autovelox fisso e per il relativo allacciamento elettrico sulla SS 47, in direzione Trento, tra il km 123+577 e il km 123+578.

Il provvedimento trae origine dall'istanza acquisita al protocollo provinciale n. 0451202 del 28 maggio 2026 e richiama gli articoli 25, 26, 27 e 28 del Codice della strada, riguardanti le concessioni e autorizzazioni per opere e occupazioni della sede stradale. La concessione viene rilasciata ai soli fini della viabilità, fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo di osservare le prescrizioni tecniche e amministrative previste per l'esecuzione dei lavori.

Non risulta pertanto corretto considerare tale provvedimento come dimostrazione, di per sé sufficiente, della legittimità dell'utilizzo dell'apparecchiatura per accertare violazioni senza contestazione immediata, poiché l'autorizzazione all'occupazione della sede stradale e alla realizzazione delle opere materiali non sostituisce la verifica dei presupposti richiesti dall'articolo 4 del decreto legge n. 121/2002, dal decreto

interministeriale 11 aprile 2024 e dalla disciplina relativa alla conformità, alla taratura e alla funzionalità del dispositivo.

La concessione del 17 giugno 2026 contiene inoltre una disposizione di particolare rilevanza, poiché prevede espressamente la possibilità per l'amministrazione provinciale di sospendere, modificare o revocare il titolo in qualsiasi momento quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

Tale previsione rende direttamente attuale la richiesta di riesame rivolta alla Provincia, alla quale si chiede di verificare se la situazione strutturale e documentale emersa, con particolare riferimento alla banchina di 60 centimetri e alle caratteristiche della postazione, richieda l'adozione di provvedimenti sulla concessione rilasciata al Comune.

Si osserva inoltre che la concessione dispone che l'impianto venga esercitato nel luogo e nei limiti indicati nei disegni allegati alla domanda, che durante l'esecuzione dei lavori la documentazione autorizzativa e i disegni debbano essere disponibili per gli organi di controllo e che il concessionario debba comunicare preventivamente al Servizio Gestione Strade le informazioni relative all'impresa esecutrice, alla data di inizio dei lavori e all'occupazione del cantiere. Si rinnova quindi la richiesta di trasmettere gli elaborati progettuali allegati alla domanda del 28 maggio 2026, le comunicazioni preventive dei lavori, gli eventuali sopralluoghi e i documenti dai quali risultino la posizione e la conformità dell'installazione eseguita rispetto al progetto autorizzato.

Diversa è la concessione prot. n. 504732 del 19 settembre 2017, anch'essa trasmessa dalla Provincia, che riguarda il Comune di Pergine Valsugana e la posa di un cavidotto e di infrastrutture per sistemi di videosorveglianza, lettura targhe e controllo della velocità in un tratto compreso indicativamente tra il km 120+074 e il km 121+094.

Quest'ultimo provvedimento riguarda una localizzazione e un procedimento differenti da quelli relativi alla nuova postazione di Civezzano e non costituisce documentazione sufficiente per individuare eventuali dispositivi effettivamente installati e operativi nelle vicinanze del km 123+575, né per verificare le distanze richieste dalla disciplina vigente. Si richiede pertanto di precisare quali impianti siano attualmente operativi nel medesimo senso di marcia e di trasmettere, ove esistenti, gli atti dai quali risultino le loro posizioni effettive e la tipologia di rilevamento.

6. CONTESTAZIONE ANALITICA DEL RISCONTRO DEL COMUNE DI CIVEZZANO E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TECNICI NON TRASMESSI

Le dichiarazioni della Polizia Stradale di Trento e della Provincia autonoma devono essere valutate congiuntamente alla comunicazione del Comune di Civezzano, prot. n.

12442 del 4 novembre 2026, registrata al n. 0012442/2026 del 10 novembre 2026, sottoscritta dal Segretario comunale reggente, dott. Claudio Baldessari, poiché il confronto tra i documenti acquisiti evidenzia che l'amministrazione comunale ha fornito un riscontro soltanto parziale all'istanza di accesso prot. ALTVELOX n. 1026/2026 del 12 ottobre 2026, articolata in ventuno specifiche richieste documentali riguardanti la decisione di installare la nuova postazione, l'istruttoria amministrativa, l'incidentalità, gli affidamenti, la conformità dell'apparecchiatura e le condizioni della sua effettiva messa in esercizio.

Il Comune ha trasmesso, complessivamente, cinque gruppi di documenti costituiti dal decreto del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento prot. n. 0060797 dell'11 giugno 2025, dal certificato di conformità n. 19Y/2026 rilasciato da Sodi Scientifica S.r.l. il 23 settembre 2026, dal certificato di taratura n. 00135LAT U241_2026_ACCR_VX emesso dal laboratorio T.E.S.I. S.r.l. l'11 settembre 2026, dalla deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 3 agosto 2026 e dalla determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria e Servizi al Cittadino n. 116 del 10 agosto 2026.

L'effettiva produzione di tali atti deve essere riconosciuta, ma il loro contenuto non soddisfa le specifiche richieste formulate dall'Associazione, soprattutto perché i provvedimenti comunali richiamano espressamente ulteriori documenti già identificati mediante data, protocollo, oggetto e soggetto produttore, che non risultano compresi negli allegati. Il Segretario comunale, anziché fornire un riscontro distinto ai singoli punti dell'istanza, ha concentrato la propria risposta sull'esistenza del decreto commissariale, sul numero complessivo degli incidenti e sulla dichiarata regolarità del dispositivo, lasciando senza una risposta documentale numerosi aspetti relativi al procedimento che ha condotto alla nuova installazione.

Con riferimento ai punti 1, 2 e 3 dell'istanza originaria, risulta soltanto parzialmente soddisfatta la richiesta degli atti attraverso i quali il Comune ha proposto, promosso, concordato e organizzato l'installazione della postazione sulla SS 47. La deliberazione della Giunta n. 104 del 3 agosto 2026 costituisce certamente un provvedimento rilevante, ma dalla sua stessa lettura emerge che la decisione è stata preceduta da una valutazione della situazione del traffico compiuta avvalendosi dell'Ufficio di Polizia Municipale, da contatti con altri corpi di polizia locale dei Comuni limitrofi e da una verifica delle apparecchiature disponibili sul mercato, senza che siano stati trasmessi eventuali relazioni, note, comunicazioni, proposte e documenti istruttori già formati nell'ambito di queste attività.

Non risultano inoltre prodotte le comunicazioni intercorse con il Commissariato del Governo, con la Polizia Stradale, con la Provincia autonoma di Trento e con i soggetti privati coinvolti nella fornitura e nell'installazione, comprese la documentazione eventualmente trasmessa dal Comune nell'ambito della ricognizione commissariale

avviata con nota n. 89623 del 23 agosto 2024, le eventuali istanze di mantenimento delle tratte già autorizzate presentate nel procedimento del 2025 e le comunicazioni relative alla partecipazione comunale alle riunioni dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale.

Il Segretario comunale dichiara che l'amministrazione era presente a una riunione dell'Osservatorio e che non possiede i relativi verbali, ma non chiarisce se siano state trasmesse memorie, richieste, relazioni, dati sull'incidentalità o altri contributi scritti nel corso del procedimento commissariale. Si rinnova pertanto la richiesta di acquisire ogni atto esistente riferibile a tale partecipazione, distinguendo espressamente l'eventuale mancata formazione dei documenti dalla loro semplice assenza presso gli uffici comunali.

Particolarmente rilevante è l'incompletezza del riscontro ai punti 4 e 5, riguardanti la documentazione sull'incidentalità. Nella comunicazione del 4 novembre 2026 il Comune afferma che, tra il 2021 e il 2025, sarebbero stati rilevati 130 incidenti sul tratto della SS 47 interessato, precisando che i dati sarebbero stati forniti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dai Vigili del Fuoco della Provincia di Trento, ma non produce alcuna delle comunicazioni di trasmissione, dei prospetti statistici, delle relazioni, degli elaborati o degli atti dai quali tale numero sarebbe stato ricavato.

La carenza documentale assume particolare rilievo considerando che la Sezione Polizia Stradale di Trento, con comunicazione sottoscritta il 2 novembre 2026 dal dirigente Francesco Berna Nasca, ha dichiarato di avere rilevato direttamente soltanto quattro incidenti nel quinquennio 2021-2025 sul tratto compreso tra il km 123+000 e il km 124+800, dei quali tre con feriti e uno con soli danni, riconducendo le relative dinamiche a perdite di controllo dei conducenti e mancato rispetto della distanza di sicurezza.

La differenza tra i 130 incidenti richiamati dal Comune e i quattro eventi comunicati dalla Polizia Stradale rende necessario conoscere la precisa estensione territoriale presa in esame da ciascuna amministrazione, gli organi intervenuti, le date degli eventi, le progressive chilometriche, la tipologia dei sinistri, le relative conseguenze e le circostanze causali individuate. In mancanza dei dati originari non è possibile verificare se il numero complessivo indicato dal Comune riguardi effettivamente il tratto nel quale è stata installata la nuova postazione oppure una porzione più estesa della SS 47, né comprendere quale incidenza sia stata attribuita alla velocità quale causa principale o concausa degli eventi.

Si richiede quindi la copia integrale delle comunicazioni ricevute dal Comune dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei Carabinieri e dai Vigili del Fuoco, con i rispettivi protocolli di acquisizione, dei prospetti statistici e delle eventuali elaborazioni comunali già formate, nonché delle relazioni e degli studi utilizzati per sostenere, nell'avviso

pubblico del 12 ottobre 2026, che il tratto interessato presenta un tasso di incidentalità particolarmente elevato. La sola indicazione del numero complessivo di 130 incidenti non costituisce risposta alla richiesta di ostensione degli atti utilizzati per formulare tale valutazione e non permette di verificare il rispetto delle condizioni istruttorie previste dall'Allegato A al decreto interministeriale 11 aprile 2024.

Anche le richieste formulate ai punti 6 e 7 risultano soddisfatte soltanto in parte. Il Comune ha dichiarato che il dispositivo Autovelox 106SE Radar è stato acquisito in locazione dalla società Sodi Scientifica S.r.l. ed è gestito dal Servizio di Polizia Locale di Civezzano, al quale spetterebbero l'utilizzo e la validazione degli accertamenti, ma non ha prodotto gli atti dai quali risulti compiutamente la disponibilità materiale e giuridica dell'apparecchiatura, l'individuazione dei soggetti incaricati della gestione, le disposizioni operative e organizzative del servizio, i provvedimenti di assegnazione delle responsabilità e le eventuali convenzioni o accordi con altri enti.

Non sono stati inoltre trasmessi i protocolli operativi, i disciplinari, gli eventuali atti di delega e gli accordi con il fornitore relativi alla manutenzione del sistema, all'accesso remoto, alla gestione delle immagini, alla validazione delle rilevazioni, alla formazione dei verbali, alla stampa e notificazione degli atti sanzionatori e alle ulteriori attività eventualmente affidate a soggetti esterni. La deliberazione di Giunta chiarisce che l'amministrazione ha inteso mantenere in capo al Comune la gestione dei dati rilevati e delle sanzioni, ma tale dichiarazione non sostituisce gli atti organizzativi e contrattuali necessari per ricostruire concretamente le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda i punti 8 e 9, relativi all'affidamento e ai corrispettivi, la deliberazione n. 104 del 3 agosto 2026 e la determinazione n. 116 del 10 agosto 2026 permettono di individuare con precisione i documenti commerciali e tecnici acquisiti dall'amministrazione, che tuttavia non risultano allegati al riscontro.

La deliberazione di Giunta richiama espressamente l'offerta Sodi Scientifica n. 2026/IT/324, revisione 2, del 7 luglio 2026, acquisita al protocollo comunale n. 7954, relativa al noleggio per trentasei mesi del dispositivo Autovelox 106SE Radar nella versione denominata Line, alimentazione 230 V, comprensiva di installazione, taratura, spese accessorie, licenza del servizio Backvelox Web e formazione, nonché l'offerta n. 2026/IT/458, sempre del 7 luglio 2026, riguardante la fornitura e posa del palo stradale, le opere civili, lo scavo di 25 metri, l'installazione e la scheda SIM M2M.

Viene inoltre richiamata l'offerta n. 2026/IT/324, revisione 3, del 7 luglio 2026, acquisita al protocollo comunale n. 8217, aggiornata, secondo quanto dichiarato nella deliberazione, per quanto riguarda il codice della taratura in relazione alle disposizioni del decreto ministeriale n. 125/2026.

Nessuna delle tre offerte risulta compresa negli allegati trasmessi ad ALTVELOX, sebbene sia la deliberazione n. 104 sia la determinazione n. 116 ne confermino l'acquisizione agli atti comunali e ne richiamino espressamente il contenuto.

La medesima deliberazione richiama inoltre la specifica tecnica SSI/3025485, trasmessa al Comune il 21 aprile 2026 e acquisita al protocollo n. 4408, riguardante il sopralluogo preliminare e le opere civili necessarie all'installazione del dispositivo Autovelox 106. Tale documento non è stato consegnato, nonostante la sua importanza ai fini della verifica del punto prescelto, delle caratteristiche della struttura di supporto, delle interferenze con la sede stradale e della corrispondenza tra il progetto e la successiva installazione.

La Giunta dichiara inoltre di avere esaminato gli elaborati grafici che individuano la posizione esatta dell'installazione, ma neppure tali elaborati risultano allegati. La loro acquisizione assume particolare rilevanza poiché l'avviso pubblico comunale individua il km 123+575, mentre la concessione provinciale prot. n. 503847 del 17 giugno 2026 riguarda le opere comprese tra il km 123+577 e il km 123+578, rendendo necessario accertare documentalmente la posizione effettiva dell'apparecchiatura e della relativa sezione di rilevamento.

La deliberazione n. 104 richiama anche la concessione provinciale acquisita al protocollo comunale n. 6712/2026 e la richiesta inviata a SET Distribuzione il 29 maggio 2026 per ottenere una nuova connessione elettrica con contatore da 0,5 kW, ma il Comune non ha trasmesso né la propria documentazione relativa alla concessione, né la richiesta al gestore elettrico, le eventuali comunicazioni ricevute, i documenti di allacciamento e quelli attestanti il completamento delle opere. La circostanza che la concessione sia stata successivamente prodotta dalla Provincia autonoma non esaurisce la distinta richiesta riguardante gli atti e le comunicazioni detenuti dal Comune.

La determinazione n. 116 del 10 agosto 2026 precisa che l'affidamento alla società Sodi Scientifica S.r.l. è stato disposto attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Contracta, mediante procedura identificata dal registro di sistema P1308114-26, con CIG BCA603C392, prevedendo la formalizzazione del contratto mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Non risultano però trasmessi il fascicolo della procedura telematica, la documentazione dell'affidamento, l'offerta formalmente accettata, la corrispondenza utilizzata per perfezionare il contratto, il contratto così concluso, gli eventuali allegati tecnici, le condizioni generali del servizio, il capitolato e gli atti relativi all'esecuzione delle prestazioni.

I provvedimenti comunali consentono di conoscere il corrispettivo principale dell'affidamento, quantificato in euro 1.291,00 mensili, oltre IVA, per trentasei mesi, pari a euro 46.476,00, nonché l'importo di euro 8.550,00, oltre IVA, per il palo, le opere

civili e l'installazione, per un valore complessivo di euro 55.026,00, oltre IVA. La determinazione n. 116 dispone inoltre un impegno di spesa di euro 56.700,72, IVA compresa, riferito al servizio di locazione, e prevede l'introito di euro 5.188,00 per la riconsegna al fornitore del precedente dispositivo Autovelox 106 comunale.

Sono quindi conoscibili gli importi principali dell'operazione, ma non risultano prodotti il contratto e i relativi documenti dai quali siano verificabili nel dettaglio la composizione dei corrispettivi, le attività comprese nel canone, gli eventuali servizi aggiuntivi, le condizioni della manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di assistenza, l'utilizzo della piattaforma Backvelox Web, la gestione dei dati e gli eventuali costi di lavorazione delle sanzioni.

Si richiede inoltre copia degli atti relativi all'effettiva dismissione e riconsegna del precedente Autovelox 106, approvata con la deliberazione n. 104 e richiamata dalla determinazione n. 116, compresi gli eventuali verbali di consegna, documenti identificativi del vecchio esemplare, atti di cancellazione patrimoniale e documenti contabili attestanti l'introito previsto di euro 5.188,00.

Anche la richiesta formulata al punto 10 dell'istanza originaria rimane priva di specifico riscontro, poiché non sono stati comunicati gli eventuali documenti previsionali delle entrate derivanti dalle sanzioni accertate mediante la nuova postazione e gli atti concernenti la destinazione e la ripartizione dei relativi proventi. La deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 9 febbraio 2026, relativa al bilancio di previsione 2026-2028, e la deliberazione della Giunta n. 10 del 9 febbraio 2026, concernente il Piano esecutivo di gestione, vengono richiamate nei documenti di affidamento, ma non ne sono stati trasmessi gli eventuali allegati pertinenti alla nuova attività sanzionatoria. Si rinnova pertanto la richiesta degli atti previsionali specificamente riferiti alla postazione, ove esistenti, e dei provvedimenti riguardanti l'utilizzazione dei proventi secondo la disciplina applicabile.

Passando alla documentazione identificativa dell'apparecchiatura, richiesta al punto 11, il certificato di conformità del produttore permette di individuare il modello Autovelox 106SE Radar, con matricola radar 0x0004C38B e CPU 962303, mentre la deliberazione comunale descrive la versione commerciale denominata Autovelox 106SE Radar Line, alimentazione 230 V, dotata di sensore radar, telecamera a colori ad alta risoluzione, modem/router, gruppo di continuità UPS, lettura automatica delle targhe mediante OCR e funzionalità FreeFlow.

Non risultano tuttavia prodotti i documenti tecnici originari dai quali sia possibile verificare la configurazione effettivamente installata, la composizione del sistema, l'identificazione dei singoli componenti, la versione del software e del firmware, l'eventuale presenza di moduli e accessori aggiuntivi e la corrispondenza tra la

configurazione commerciale Line e quella descritta nel provvedimento ministeriale richiamato dal costruttore.

Mancano inoltre il verbale attestante la data effettiva di installazione, il documento di consegna del dispositivo al Comune, gli atti di presa in carico da parte della Polizia Locale, il verbale di attivazione e la documentazione attestante la data della prima effettiva messa in esercizio.

Quest'ultima omissione assume particolare rilievo perché nella risposta del 4 novembre 2026 il Segretario comunale utilizza espressamente l'espressione dispositivo in uso e dichiara che, alla data della prima attivazione, il Comune aveva verificato la presenza dello strumento nel provvedimento ministeriale e il relativo censimento nazionale. La risposta presuppone quindi che la prima attivazione sia già avvenuta, senza però indicarne la data, gli estremi del relativo verbale, il responsabile dell'operazione e il momento dal quale il sistema abbia iniziato ad acquisire rilevazioni destinate alla formazione di sanzioni.

Con riferimento ai punti 12 e 13 dell'istanza, il Comune ha prodotto il certificato di conformità n. 19Y/2026, emesso da Sodi Scientifica il 23 settembre 2026, nel quale il legale rappresentante della società attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità del sistema al prototipo depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamando il decreto dirigenziale n. 179 del 12 maggio 2026 e l'Allegato B al decreto ministeriale 8 giugno 2026, n. 125.

Il certificato costituisce quindi una dichiarazione di conformità del produttore riferita allo specifico esemplare, ma non è accompagnato dalla copia integrale del decreto dirigenziale n. 179 del 12 maggio 2026, dagli eventuali allegati tecnici e dalle estensioni applicabili, né dalla documentazione necessaria per ricostruire le caratteristiche del prototipo ministeriale alle quali il costruttore dichiara di avere conformato l'apparecchiatura installata.

La tabella identificativa allegata al certificato descrive diverse modalità di funzionamento del modello, comprendendo installazione fissa, utilizzo presidiato e non presidiato, contestazione immediata e differita, rilevazione monodirezionale e bidirezionale, misurazione in avvicinamento e in allontanamento, nonché diverse modalità di ripresa. Tali indicazioni riguardano le caratteristiche dichiarate del sistema, ma non consentono di conoscere quali modalità siano state effettivamente configurate e attivate sulla postazione comunale della SS 47.

Si richiede pertanto la trasmissione dei documenti tecnici disponibili relativi alla configurazione operativa installata, compresi eventuali rapporti di configurazione, registrazioni degli interventi tecnici, documenti di verifica delle versioni software e firmware, impostazioni relative al verso di rilevamento, alla sezione di misurazione e al

limite applicato, nonché gli atti relativi a eventuali modifiche intervenute dopo la prima attivazione.

Si osserva inoltre che la comunicazione comunale del 4 novembre 2026 fa riferimento all'Allegato B del decreto dirigenziale n. 179 del 12 maggio 2026, mentre il certificato del produttore individua l'Allegato B del decreto ministeriale n. 125 dell'8 giugno 2026, richiamando separatamente il provvedimento dirigenziale n. 179. Si chiede pertanto che il Comune individui correttamente gli atti normativi e amministrativi ai quali riconduce l'utilizzabilità del dispositivo, distinguendo il decreto di approvazione del prototipo dal successivo regime previsto dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 125/2026.

Quanto al punto 13, che riguardava specificamente l'ipotesi di un modello non ricompreso nell'Allegato B, la richiesta conserva carattere subordinato alla verifica del corretto inquadramento ministeriale del dispositivo e all'eventuale esistenza di titoli o estensioni ulteriori riferibili alla versione utilizzata.

Per quanto riguarda il punto 14, la produzione del certificato di taratura n. 00135LAT U241_2026_ACCR_VX soddisfa la parte della richiesta relativa all'ostensione del certificato metrologico, ma non quella concernente i distinti documenti relativi alla verifica iniziale di funzionalità, all'installazione, al collaudo e alla messa in servizio.

Il Segretario comunale dichiara espressamente che il 30 ottobre 2026 il Servizio di Polizia Locale di Civezzano avrebbe prodotto un verbale di verifica della funzionalità del dispositivo, con allegata documentazione fotografica della targhetta identificativa e dei sigilli, ma tale verbale non risulta compreso tra i cinque gruppi documentali trasmessi. Si tratta di un atto espressamente individuato dalla stessa amministrazione mediante data, ufficio produttore e oggetto, del quale viene quindi confermata l'esistenza senza che sia stata soddisfatta la richiesta di accesso.

Si rinnova pertanto la richiesta di copia integrale del verbale di verifica funzionale del 30 ottobre 2026, dei relativi allegati, delle schede di controllo, degli eventuali documenti di prova e dei verbali di installazione, collaudo e messa in servizio, unitamente alle precedenti verifiche eventualmente eseguite prima della prima attivazione e alle successive attività di controllo già documentate.

Il punto 15 risulta a sua volta inevaso per la mancata trasmissione della documentazione fotografica della targhetta identificativa e dei sigilli, espressamente richiamata dal Segretario comunale. Tali immagini devono consentire di verificare che l'apparecchiatura fisicamente installata corrisponda all'esemplare identificato dal certificato del produttore e dal certificato di taratura, con riferimento alle matricole del radar e della CPU e agli eventuali ulteriori elementi identificativi dei componenti.

La questione assume particolare rilievo alla luce di una discordanza cronologica riscontrabile direttamente nei documenti prodotti dal Comune.

Il certificato di conformità n. 19Y/2026, emesso da Sodi Scientifica il 23 settembre 2026, individua espressamente la medesima data quale data di produzione del sistema identificato mediante radar 0x0004C38B e CPU 962303. Il certificato di taratura rilasciato dal laboratorio accreditato T.E.S.I. S.r.l. l'11 settembre 2026 riporta invece le stesse matricole e indica quale data di ricevimento dell'apparecchiatura il 7 settembre 2026, nonché quali date di esecuzione delle misurazioni il 9 e 10 settembre 2026.

I documenti comunali attestano dunque che lo stesso sistema sarebbe stato ricevuto dal laboratorio, sottoposto alle prove metrologiche e certificato prima della data indicata dal costruttore come data della sua produzione. La coincidenza delle matricole nei due certificati rende ancora più importante chiarire la sequenza delle operazioni, poiché non è sufficiente conoscere la data di emissione di una dichiarazione di conformità quando al suo interno viene riportata una diversa e successiva data di produzione dell'esemplare già sottoposto a taratura.

Si richiede pertanto l'acquisizione e la trasmissione dei documenti originari di produzione e assemblaggio del sistema, delle registrazioni identificative del radar e della CPU, dei documenti di spedizione e consegna al laboratorio, delle registrazioni di ricevimento, dei rapporti di prova e degli eventuali atti di rettifica adottati dal costruttore o dal laboratorio, affinché sia chiarita la cronologia effettiva delle operazioni e la continuità identificativa dell'apparecchiatura. La rilevanza di tale verifica discende dall'articolo 142, comma 6, del Codice della strada, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 18 giugno 2015 e dalla disciplina metrologica applicabile ai dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni, poiché l'affidabilità delle misurazioni deve essere riferibile allo specifico esemplare impiegato e alle verifiche effettivamente eseguite su di esso.

Le richieste formulate ai punti 16, 17, 18, 19 e 20, riguardanti il censimento ministeriale dell'apparecchiatura e le verifiche comunali anteriori alla messa in esercizio, risultano sostanzialmente prive della documentazione espressamente richiesta.

Il Segretario comunale afferma che il dispositivo sarebbe stato censito sulla piattaforma telematica nazionale e che, prima della sua attivazione, il Comune avrebbe verificato sia la presenza del modello nel provvedimento ministeriale n. 179 del 12 maggio 2026 sia l'avvenuto caricamento nella piattaforma, ma non produce copia della comunicazione effettuata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della ricevuta telematica, dell'attestazione di acquisizione, del protocollo, dell'esito della registrazione o dei dati identificativi effettivamente inseriti.

Non risulta quindi trasmessa la comunicazione richiesta al punto 16, né la prova documentale dell'effettiva registrazione dello specifico esemplare prevista al punto 17, mentre rimane senza riscontro anche il punto 19, relativo agli atti delle verifiche comunali eseguite anteriormente alla prima messa in servizio per controllare la

corrispondenza tra il dispositivo installato e le informazioni comunicate al Ministero. Quanto al punto 18, formulato per l'eventualità che il censimento fosse stato effettuato da un'amministrazione diversa dal Comune, la risposta non individua espressamente il soggetto che ha eseguito l'operazione telematica, né trasmette eventuali documenti acquisiti da altri enti attestanti l'adempimento.

Il punto 20 chiedeva infine di precisare documentalmente se, alla data della prima attivazione, il Comune avesse acquisito agli atti sia il titolo ministeriale applicabile sia la prova dell'avvenuto censimento nazionale. La risposta comunale contiene una dichiarazione affermativa, ma non fornisce la data della prima attivazione e non produce i documenti che avrebbero consentito di effettuare tale verifica.

Si rinnova pertanto la richiesta di copia integrale della comunicazione ministeriale relativa al dispositivo radar 0x0004C38B e CPU 962303, della ricevuta o attestazione di acquisizione, dei dati trasmessi con riferimento a marca, modello, versione, matricole, ente utilizzatore e provvedimento ministeriale associato, nonché degli atti comunali che documentano l'avvenuto controllo prima dell'utilizzo dell'apparecchiatura.

Considerato che la comunicazione dei dati relativi allo specifico dispositivo costituisce una condizione necessaria per il suo legittimo utilizzo secondo la disciplina introdotta dall'articolo 5, comma 3 bis, del decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, e attuata dai decreti direttoriali MIT n. 305 del 18 agosto 2025 e n. 367 del 29 settembre 2025, l'affermazione del Segretario comunale non può sostituire l'ostensione dei documenti richiesti, dai quali devono risultare l'effettiva registrazione e la sua anteriorità rispetto alla prima attivazione.

Rimane infine privo di riscontro il punto 21 dell'istanza, riguardante il trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema. La deliberazione della Giunta n. 104 del 3 agosto 2026 prevede espressamente che la gestione dei dati rilevati e delle sanzioni rimanga in capo al Comune, mentre la stessa apparecchiatura viene descritta come dotata di telecamera ad alta risoluzione, software OCR per la lettura automatica delle targhe, modem/router e servizio Backvelox Web.

Non risultano tuttavia trasmessi gli atti relativi all'individuazione del titolare e degli eventuali responsabili del trattamento, le designazioni contrattuali previste dall'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, l'informativa sul trattamento dei dati, le disposizioni sulla conservazione delle immagini e delle informazioni acquisite, le modalità di accesso ai sistemi, i criteri di cancellazione e l'eventuale valutazione d'impatto, ove effettuata. Si richiede pertanto di completare anche tale parte dell'accesso, trasmettendo i documenti già formati e detenuti dal Comune in relazione alla gestione del dispositivo, al rapporto con Sodi Scientifica e all'eventuale utilizzo di piattaforme o servizi esterni per l'acquisizione, la conservazione e l'elaborazione delle immagini e delle targhe.

L'esame complessivo della risposta comunale evidenzia quindi una situazione nella quale risultano prodotti i provvedimenti principali di approvazione e affidamento, il decreto commissariale e due certificazioni riferite allo strumento, ma rimangono non consegnati gli atti istruttori della decisione amministrativa, le comunicazioni con gli altri enti, i documenti statistici sull'incidentalità, gli accordi operativi, le offerte tecniche ed economiche richiamate nei provvedimenti, il contratto, gli elaborati grafici, la specifica tecnica SSI/3025485, gli atti di installazione e messa in servizio, il decreto dirigenziale ministeriale richiamato, il verbale di funzionalità del 30 ottobre 2026, la documentazione fotografica dell'apparecchiatura, la prova del censimento MIT, gli atti di verifica anteriori all'attivazione e la documentazione sul trattamento dei dati personali.

Particolare rilievo assume il fatto che numerosi documenti non consegnati non sono stati individuati dall'Associazione attraverso mere supposizioni, ma risultano espressamente richiamati nei provvedimenti comunali già prodotti, con indicazione del loro contenuto e, in diversi casi, del numero di protocollo. L'amministrazione non ha quindi fornito un riscontro completo neppure rispetto agli atti che i propri uffici dichiarano di avere acquisito o formato nell'ambito del procedimento.

ALTVELOX contesta pertanto formalmente l'incompletezza della comunicazione prot. n. 12442 del 4 novembre 2026 e invita e diffida il Comune di Civezzano, attraverso il Segretario comunale reggente e i responsabili degli uffici competenti, a completare integralmente il procedimento di accesso, trasmettendo tutti i documenti sopra individuati in formato digitale e fornendo, per ciascuno degli atti non prodotti, una risposta espressa che chiarisca se il documento esista e sia detenuto, se non sia mai stato formato, se sia conservato presso altra articolazione amministrativa oppure se ricorrano specifiche ragioni giuridiche che ne impediscano l'ostensione.

Si richiede inoltre di chiarire documentalmente la discordanza tra la data di produzione del dispositivo e quella delle prove di taratura, di attestare la data effettiva della prima attivazione e di trasmettere gli atti dai quali risulti se, anteriormente a tale data, fossero state completate tutte le verifiche tecniche e amministrative richieste dalla disciplina vigente.

Il Comune dovrà riscontrare la presente diffida entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, ai fini dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale, ferma restando l'autonoma decorrenza dei termini previsti dalla disciplina sull'accesso documentale e civico, senza ritenere esaurito il precedente procedimento mediante la trasmissione di documenti che rispondono soltanto ad alcune delle richieste originariamente formulate.

Si ribadisce contestualmente la richiesta di sospensione cautelativa dell'utilizzo sanzionatorio della postazione fino alla verifica della documentazione relativa alla conformità dello specifico dispositivo, alla sua identificazione, alle verifiche iniziali, al

censimento nazionale e alle condizioni amministrative e tecniche che ne consentono l'impiego sulla SS 47 della Valsugana, con espresso invito al Comune a trasmettere il proprio provvedimento di determinazione anche alla Prefetta Isabella Fusiello, nella qualità di Commissario del Governo per la Provincia di Trento, e alla scrivente Associazione.

7. FORMALE CONTESTAZIONE DEL MANCATO RISCONTRO DEL COMMISSARIATO DEL GOVERNO

Alla Prefetta Isabella Fusiello si rappresenta che il mancato riscontro all'istanza del 12 ottobre 2026 non riguarda una richiesta generica di informazioni, ma documenti amministrativi precisamente individuati e direttamente collegati a un provvedimento emanato dal Commissariato del Governo, i cui presupposti istruttori devono poter essere ricostruiti attraverso atti verificabili.

Il decreto commissariale prot. n. 0060797 dell'11 giugno 2025 richiama le riunioni dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, i lavori del gruppo ristretto e l'acquisizione dei pareri degli organi di polizia e dell'ente proprietario della strada, ma i riscontri successivamente forniti alla scrivente Associazione non consentono di ricostruire il contenuto documentale di tali valutazioni.

La dichiarazione della Polizia Stradale di non detenere pareri scritti, l'assenza di sopralluoghi e verifiche tecniche sulla nuova postazione, la classificazione provinciale di tipo C con banchina destra larga soltanto 60 centimetri e il mancato deposito delle statistiche sull'incidentalità costituiscono elementi che richiedono un intervento diretto dell'autorità che ha individuato il tratto interessato.

Non può essere considerato sufficiente il richiamo all'esistenza del decreto commissariale del 2025, poiché quel provvedimento costituisce il risultato del procedimento amministrativo e non sostituisce gli atti istruttori sulla base dei quali è stato adottato. La sua efficacia rispetto alla nuova postazione deve confrontarsi con le caratteristiche reali della strada, con la documentazione tecnica disponibile e con le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Corte di Cassazione, Sezione II civile, con ordinanza n. 23122 del 13 luglio 2026, ha ribadito che il provvedimento prefettizio di individuazione dei tratti destinati al rilevamento automatico delle violazioni può essere sottoposto al controllo del giudice ordinario quando siano contestati i presupposti strutturali della classificazione stradale, confermando che la sola attribuzione amministrativa di una categoria non è sufficiente a dimostrarne l'effettiva sussistenza.

Nel caso della SS 47 di Civezzano, l'elemento decisivo non consiste quindi nella mera presenza del tratto nell'elenco commissariale, ma nella verifica che la classificazione adottata e i presupposti dell'accertamento differito trovino riscontro nelle caratteristiche strutturali dell'infrastruttura e nella documentazione acquisita durante l'istruttoria.

ALTVELOX diffida pertanto formalmente il Commissario del Governo per la Provincia di Trento dal ritenere sufficiente il solo decreto commissariale prot. n. 0060797 dell'11 giugno 2025 a dimostrare la conformità della nuova postazione, invitando la Prefetta Isabella Fusiello a verificare immediatamente la permanenza dei presupposti che hanno consentito l'inclusione del tratto interessato, ad adottare nell'ambito delle proprie attribuzioni gli eventuali provvedimenti di sospensione o modifica del decreto e a comunicare espressamente al Comune di Civezzano le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione dell'attività sanzionatoria. Si richiede che gli esiti del riesame e le decisioni adottate siano comunicati per iscritto anche ad ALTVELOX, con specifico riferimento alle criticità strutturali e alle carenze istruttorie documentate nella presente diffida.

8. DIFFIDA AL COMUNE DI CIVEZZANO E ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Comune di Civezzano e il competente Servizio di Polizia Locale vengono formalmente diffidati a sospendere cautelativamente l'utilizzazione sanzionatoria dell'apparecchiatura Autovelox 106SE Radar, qualora già attivata, e a non procedere alla sua messa in funzione, ove questa non sia ancora avvenuta, prima che siano state risolte le incongruenze documentali relative all'identificazione dello strumento, alla cronologia della produzione e della taratura, alle verifiche iniziali di funzionalità, al censimento ministeriale e alla corretta individuazione della sezione stradale sottoposta al controllo.

La Provincia autonoma di Trento è contestualmente invitata a riesaminare la valutazione preventiva resa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 11 aprile 2024, considerando espressamente la classificazione funzionale di tipo C e la banchina di 60 centimetri dichiarate nella propria risposta, nonché a valutare l'esercizio dei poteri di sospensione, modifica o revoca previsti dalla concessione prot. n. 503847 del 17 giugno 2026, qualora gli accertamenti facciano emergere condizioni incompatibili con la tutela della sicurezza stradale o con le prescrizioni autorizzative.

Ciascuna amministrazione è inoltre invitata a comunicare al Commissariato del Governo gli esiti delle verifiche rientranti nelle proprie attribuzioni, affinché la Prefetta possa assumere le determinazioni di competenza sulla base di un quadro documentale completo.

9. INVITO E DIFFIDA AI SENSI DELL'ARTICOLO 328, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE

La presente comunicazione costituisce formale richiesta scritta e diffida ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale, con assegnazione del termine di trenta giorni dalla ricezione affinché i pubblici ufficiali competenti provvedano agli atti dovuti, con particolare riferimento alla conclusione dei procedimenti di accesso documentale rimasti inevasi, oppure espongano per iscritto le ragioni che ne impediscono il compimento. Le ulteriori richieste di verifica, riesame e sospensione dell'attività sanzionatoria sono rivolte alle amministrazioni nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e richiedono un'espressa valutazione delle circostanze documentate, con comunicazione delle determinazioni adottate.

La Corte di Cassazione, Sezione VI penale, con sentenza n. 7668, pronunciata il 7 novembre 2023 e depositata il 21 febbraio 2024, ha chiarito che la possibilità per l'interessato di attivare rimedi amministrativi o giurisdizionali contro l'inerzia della pubblica amministrazione non esclude la rilevanza dell'omissione ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale, quando ricorrano i presupposti della fattispecie. La medesima decisione ha precisato che, nei procedimenti che coinvolgono più uffici, assume rilievo la condotta del pubblico agente competente ad adottare l'atto finale o atti dotati di autonoma rilevanza, dovendosi quindi individuare le attribuzioni effettivamente spettanti ai singoli destinatari della richiesta.

Il termine di trenta giorni assegnato con la presente diffida non sostituisce né proroga i termini già previsti per la conclusione dei procedimenti di accesso documentale e civico avviati con l'istanza del 12 ottobre 2026, ma costituisce il termine concesso affinché ciascun ufficio adotti gli atti dovuti oppure comunichi espressamente le ragioni che ne impediscano il compimento.

Si richiede pertanto al Commissariato del Governo di riscontrare integralmente l'istanza originaria e la presente contestazione, trasmettendo i verbali dell'Osservatorio provinciale sull'incidentalità stradale, i documenti del gruppo di lavoro ristretto, i pareri e gli elementi istruttori acquisiti ai fini del decreto dell'11 giugno 2025, nonché di adottare un provvedimento espresso sulla richiesta di riesame e sulle iniziative sollecitate in relazione alla nuova postazione.

Al Comune di Civezzano si richiede di completare l'ostensione dei documenti non trasmessi, chiarire le discordanti indicazioni cronologiche relative allo strumento, produrre la prova del censimento nazionale e comunicare l'effettiva data della prima attivazione, specificando se siano già state effettuate rilevazioni destinate alla formazione di verbali.

Alla Provincia autonoma di Trento si richiede di trasmettere gli atti tecnici e gli elaborati ancora mancanti, di chiarire il fondamento della classificazione stradale di tipo C in presenza della banchina dichiarata di 60 centimetri e di comunicare gli esiti del riesame della valutazione preventiva e della concessione rilasciata al Comune.

Alla Sezione Polizia Stradale di Trento si richiede di comunicare l'eventuale esistenza di ulteriori documenti presso altre articolazioni dell'amministrazione, di precisare le valutazioni effettivamente formulate nel corso delle riunioni dell'Osservatorio del 2025 e di riferire al Commissariato del Governo le criticità emerse, indicando gli accertamenti tecnici e le iniziative di vigilanza eventualmente intrapresi nell'ambito delle proprie competenze.

Decorso inutilmente il termine assegnato, ALTVELOX trasmetterà alla Procura della Repubblica territorialmente competente la documentazione acquisita, comprensiva dell'istanza originaria, delle comunicazioni delle amministrazioni, degli atti tecnici e della presente diffida, per la valutazione delle condotte omissive eventualmente riconducibili all'articolo 328, secondo comma, del codice penale, con particolare riferimento ai funzionari effettivamente competenti all'adozione degli atti richiesti.

Si ribadisce che la presente diffida è rivolta anche personalmente alla Prefetta Isabella Fusiello, quale titolare delle funzioni commissariali interessate dal procedimento, affinché venga assicurato un riscontro scritto ad ALTVELOX sulla mancata ostensione degli atti, sul riesame del decreto commissariale dell'11 giugno 2025 e sulle determinazioni assunte in relazione all'utilizzo della postazione di Civezzano.

Tutte le risposte e la documentazione richiesta dovranno essere trasmesse al domicilio digitale altvelox@legalmail.it, con riferimento al protocollo ALTVELOX n. 1026/2026 del 12 ottobre 2026 e alla presente diffida.

Roma, 11 novembre 2026.

Gianantonio Sottile Cervini
Presidente pro tempore e legale rappresentante ALTVELOX
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada